

REGOLAMENTO (CE) N. 215/96 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 1996

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla

legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 319 del 30. 12. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

| Designazione delle merci | Codice NC | Motivazione |
|---|------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| <p>1. Assortimento di articoli per il gioco alla palla ispirato alla pallacanestro consistente in :</p> <ul style="list-style-type: none"> — un cerchio metallico di diametro inferiore a 45 cm, al quale è agganciata una rete forata, — un pannello di legno da appendere sopra una porta o un muro, sul quale deve essere fissato il cerchio metallico. | 9503 90 55 | <p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 9503, 9503 90 e 9503 90 55.</p> <p>Questi articoli non costituiscono articoli sportivi ai sensi della voce 9506, tenuto conto delle loro dimensioni e, in particolare, del tipo di fabbricazione.</p> |
| <p>2. Assortimento di articoli per il gioco alla palla ispirato alla pallacanestro consistente in :</p> <ul style="list-style-type: none"> — una valigia in materia plastica contenente l'insieme degli elementi descritti qui di seguito, utilizzata come base per l'attrezzo e che può essere zavorrata con acqua o sabbia, — un cerchio metallico di diametro inferiore a 45 cm, al quale è agganciata una rete forata, — un pannello di legno dipinto con un motivo multicolore, da fissare sul supporto e sul quale deve essere fissato il cerchio metallico, — un'asta regolabile in altezza (da 1 m a 1,65 m) formata da tubi in materia plastica. | 9503 90 55 | <p>La classificazione è determinata, dalle disposizioni delle regole generali, 1, 3 b) e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 9503, 9503 90 e 9503 90 55.</p> <p>Questi articoli non costituiscono articoli sportivi ai sensi della voce 9506, tenuto conto delle loro dimensioni e, in particolare, del tipo di fabbricazione.</p> |
| <p>3. Riproduzione di un'automobile marca «Mercedes», tipo AGM, anno di fabbricazione 1994, prodotta in serie, scala 1 : 43, fissata su una base.</p> <p>La carrozzeria è in zinco pressofuso con diverse iscrizioni.</p> <p>Alcuni elementi del modello (per esempio fari, fanaliera posteriore, telaio dei finestrini) sono verniciati a stampino.</p> <p>Tutti gli altri elementi sono in materia plastica (deflettore, tergilvetro, maniglie delle porte, retrovisori esterni, volante).</p> | 9503 90 51 | <p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 9503, 9503 90 e 9503 90 51.</p> <p>La riproduzione si presenta come un modello ridotto in scala per scopi ricreativi.</p> |